

*Commissione Tax&Legal, Approfondimenti, aprile 2019*

*a cura di Silvia D'Alberti e Michele Laterza (Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners)*

## **AGCM: aggiornate le soglie di fatturato relative all'obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione**

Lo scorso 20 marzo 2019, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") ha aggiornato le soglie di fatturato rilevanti ai fini della verifica dell'obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione in Italia, fissandole rispettivamente a 498 milioni di euro e a 30 milioni di euro.

Nello specifico, l'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, rubricato "*Comunicazione delle concentrazioni*", prescrive che: "*Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantotto milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.*".

Il profilo valutato dall'AGCM nell'ambito del suo controllo *ex ante*, nonché i provvedimenti adottabili all'esito dello stesso, sono individuati all'art. 6 della legge n. 287/90, il quale statuisce che "*nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorità valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. [...] L'Autorità, al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze*".

È opportuno segnalare che, in caso di *gun jumping*, ovvero qualora una o più imprese coinvolte in una concentrazione non osservino gli obblighi di comunicazione preventiva, l'Autorità può infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione. Nella prassi, tuttavia, l'AGCM infligge in simili casi sanzioni di modico valore, generalmente non superiori a 15.000 € per ciascuna operazione non notificata.

Infine, si ricorda che, qualora un'operazione di concentrazione superi le soglie di fatturato di cui all'art. 1 del *Regolamento comunitario sulle concentrazioni* n. 139/2004, essa è da ritenersi di rilevanza comunitaria e la sua valutazione è rimessa alla Commissione europea.

### **Recenti casi di casi di concentrazione nel settore *private equity***

Tra il 2018 e i primi mesi del 2019 sono state notificate all'Autorità numerose concentrazioni impicanti, a differente titolo, fondi di *private equity*. Nella gran parte dei casi l'Autorità, ritenendo che la concentrazione esaminata non determinasse la costituzione o il rafforzamento di una

posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre la concorrenza, ha autorizzato la concentrazione nella fase preliminare di valutazione (c.d. fase 1).

Merita interesse il caso inerente l'acquisizione della società Mondial Pet da parte della società Noah, controllata indirettamente da alcuni fondi del Gruppo Permira. Nella specie, l'Autorità ha deliberato l'apertura di una istruttoria approfondita (c.d. fase 2), ritenendo che l'operazione di concentrazione in esame fosse suscettibile di determinare la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante in una pluralità di mercati locali della distribuzione al dettaglio di articoli per animali domestici. All'esito della propria istruttoria in fase 2, l'AGCM ha autorizzato l'acquisizione a certe condizioni, ossia al rispetto di specifici impegni delle parti idonei a evitare che in taluni dei mercati individuati la concorrenza venisse falsata (AGCM, caso C12139 - *Noah 2/Mondial Pet Distribution*, provvedimento n. 27148 del 4 aprile).